

N. 105-1/2026 R.G.



Tribunale Ordinario di Rimini
Sezione Procedure Concorsuali

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Monica Galassi	Presidente
dott.ssa Maria Carla Corvetta	Giudice
dott. Filippo Meneghello	Giudice rel.

nel procedimento per l'omologazione di un piano di ristrutturazione
soggetto a omologazione ai sensi dell'art. 64-bis CCII n. **105/2026**
r.g., promosso da **TERRA E SOLE S.R.L.**, con sede in Rimini, via
Bramante n. 7/A, C.F. e P. IVA 02707900409, ha pronunciato il
seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato in data 30.7.2026 da Terra e Sole S.r.l.
ai sensi degli artt. 40 e 64-bis CCII, iscritto nel Registro delle
imprese in data 29 luglio 2026;

esaminati la proposta, il piano, la relazione del professionista
indipendente prevista dall'art. 64-bis, comma 3, CCII, la relazione
finale dell'esperto della composizione negoziata e la documentazione
depositata;

considerato che, ai sensi dell'art. 64-bis, comma 4, CCII, il
Tribunale, valutata la ritualità della proposta e verificata la

correttezza dei criteri di formazione delle classi: nomina il giudice delegato; nomina o conferma il commissario giudiziale; stabilisce la data iniziale e finale per l'espressione del voto e il termine per la comunicazione del decreto ai creditori; determina la somma da depositare per le spese della procedura.

*

1. Sulla ritualità della proposta

Rilevato che Terra e Sole S.r.l. è un imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e versa, secondo quanto rappresentato nel ricorso e riscontrato dal professionista indipendente, in stato di crisi o insolvenza;

rilevato che la domanda è stata presentata nelle forme dell'art. 40 CCII e che sono stati depositati la proposta, il piano e la documentazione prevista dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

rilevato che il piano prevede la continuità aziendale indiretta mediante il trasferimento dell'azienda attualmente condotta in subaffitto da ShopSi S.r.l.;

rilevato che il piano considera risorse complessive per euro 1.205.230, così composte:

- euro 760.000, quale prezzo previsto per la cessione dell'azienda;
- euro 89.692, costituiti dalle disponibilità liquide esistenti;
- euro 538, derivanti dall'incasso di crediti;
- euro 45.000, derivanti dai canoni di subaffitto dell'azienda;

- euro 210.000, quale finanza esterna destinata al pagamento dei creditori e delle spese indicate nel piano;
- ulteriori euro 100.000, messi a disposizione da EcorNaturaSi S.p.A. esclusivamente in favore degli istituti bancari, in relazione alle esposizioni assistite dalle fidejussioni personali rilasciate da Agostini e Baldazzi;

rilevato che il professionista indipendente ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

rilevato che la relazione finale dell'esperto dà conto dell'effettivo svolgimento delle trattative nella composizione negoziata, dell'interlocuzione con i creditori e della ragionevole perseguibilità del progetto attraverso uno strumento formale di regolazione della crisi;

ritenuto che la proposta presenti i requisiti stabiliti dall'art. 64-bis, commi 1, 2 e 3, CCII e che non emergano carenze tali da impedirne la sottoposizione al voto dei creditori;

ritenuta, pertanto, la ritualità della proposta.

★

2. Sulla formazione delle classi

Considerato che l'art. 64-bis, comma 1, CCII richiede la suddivisione dei creditori in classi formate secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

considerato che, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione, i creditori muniti di diritto di prelazione non votano se ne è previsto il soddisfacimento integrale in denaro entro centottanta giorni dall'omologazione, ferme, per i crediti ipotecari e

pignoratizi, le ulteriori condizioni previste dalla norma, mentre per i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c. il termine è ridotto a trenta giorni;

rilevato che la proposta individua quali classi sottoposte al voto:

- i creditori tributari;
- gli enti previdenziali;
- i fornitori chirografari;
- gli istituti bancari;

rilevato che per i crediti tributari pregressi, complessivamente indicati in euro 809.700, è previsto il pagamento nella misura del 10%, con conseguente attribuzione del diritto di voto;

ritenuto corretto l'inserimento dell'Erario in una classe autonoma, in ragione della natura tributaria dei crediti, delle cause di prelazione che li assistono e del trattamento parziale proposto;

rilevato che per i crediti degli istituti previdenziali, complessivamente indicati in euro 53.820, il piano prevede invece il pagamento integrale in denaro entro trenta giorni dall'omologazione;

ritenuto che, qualora tale trattamento corrisponda a quello contenuto nella proposta contributiva presentata ai sensi dell'art. 64-bis, comma 1-bis, CCII, l'INPS non sia ammesso al voto, ricorrendo le condizioni stabilite dal comma 7 della medesima disposizione;

ritenuto pertanto necessario che la società depositi un prospetto aggiornato delle classi e dei creditori ammessi al voto, escludendo l'INPS qualora sia confermato il trattamento indicato nel piano;

rilevato che i fornitori chirografari, titolari di crediti complessivamente indicati in euro 538.882 e destinati a essere soddisfatti nella misura del 6%, presentano posizione giuridica e interessi economici omogenei;

rilevato che gli istituti bancari sono titolari di crediti chirografari complessivamente indicati in euro 460.666 e sono destinati a ricevere:

- euro 6.335, pari all'1,38% dei crediti verso la società;
- l'ulteriore apporto esterno di euro 100.000, ripartito in proporzione alle esposizioni assistite dalle fidejussioni personali dei soci;

considerato che la natura finanziaria dei rapporti, l'esistenza di garanzie pubbliche e personali e l'attribuzione di una specifica utilità esterna differenziano l'interesse economico delle banche da quello dei comuni fornitori chirografari e giustificano la formazione di un'autonoma classe bancaria;

rilevato che una parte delle esposizioni bancarie, per complessivi euro 249.490, è assistita da garanzie pubbliche gestite da MCC;

rilevato che tali garanzie risultano già escusse dagli istituti finanziatori, ma che, allo stato, non risulta ancora intervenuto il relativo pagamento da parte di MCC né la conseguente surrogazione del garante pubblico nei diritti delle banche;

rilevato che il piano, in considerazione della possibile sopravvenienza del pagamento prima delle operazioni di voto, prevede un fondo rischi di euro 249.490, destinato all'integrale

soddisfacimento del credito spettante a MCC in caso di pagamento della garanzia e surrogazione;

considerato che, sino al pagamento della garanzia, la titolarità dei crediti permane in capo agli istituti finanziatori, i quali sono pertanto legittimati al voto per l'intero ammontare dei rispettivi crediti;

considerato che, ove il pagamento intervenga prima delle operazioni di voto, MCC subentrerà nella titolarità dei crediti nei limiti delle somme corrisposte, mentre gli istituti finanziatori conserveranno la legittimazione al voto per la sola quota residua;

ritenuto che la previsione del fondo rischi consenta di rappresentare e finanziare lo scenario conseguente alla surrogazione, ferma la necessità che il commissario giudiziale verifichi, immediatamente prima del voto, l'avvenuto pagamento delle garanzie, l'attuale titolarità dei crediti e la corrispondente legittimazione al voto;

ritenuto che, qualora MCC si surroghi prima delle operazioni di voto, la relativa posizione debba essere separatamente rappresentata in ragione della natura privilegiata del credito, senza attribuzione del diritto di voto ove ne sia confermato l'integrale pagamento in denaro entro trenta giorni dall'omologazione;

ritenuto necessario demandare altresì al commissario giudiziale la verifica:

- della corrispondenza tra il trattamento dell'INPS indicato nel piano e quello contenuto nella proposta contributiva;
- dell'elenco dei creditori legittimati al voto;

- dell'imputazione dell'ulteriore apporto di euro 100.000 riservato alle banche;
- dell'eventuale sopravvenuto pagamento delle garanzie MCC e delle conseguenti modificazioni nella titolarità dei crediti;

ritenuto che, con le precisazioni che precedono, i criteri impiegati per la formazione delle classi dell'Erario, dei fornitori chirografari e degli istituti bancari siano conformi all'art. 64-bis, comma 1, CCII.

*

3. Sull'offerta di acquisto dell'azienda

Rilevato che il piano è fondato in misura determinante sull'offerta irrevocabile formulata da ShopSì S.r.l. per l'acquisto dell'azienda al prezzo di euro 760.000;

rilevato che dalla relazione finale dell'esperto emerge, quale termine prudenzialmente rilevante per l'efficacia dell'offerta, la data del 30 settembre 2026;

ritenuto necessario verificare onde vagliare correttamente la richiesta di autorizzazione al trasferimento anticipato:

- l'attuale efficacia dell'offerta;
- la tipologia di atto che deve intervenire entro il 30 settembre 2026;
- la disponibilità dell'offerente a prorogare l'offerta per un periodo compatibile con lo svolgimento della procedura competitiva;
- l'efficacia, la durata e le condizioni degli apporti di finanza esterna;

- le conseguenze derivanti dall'eventuale aggiudicazione dell'azienda a un soggetto diverso da ShopSì S.r.l.;

ritenuto di riservare ogni determinazione sulla richiesta di autorizzazione al trasferimento dell'azienda, ai sensi dell'art. 64-bis, comma 9-bis, CCII, all'esito del deposito della documentazione integrativa e del parere del commissario giudiziale.

*

4. Sulle operazioni di voto

Considerato che, ai sensi dell'art. 64-bis, comma 4, lett. b), CCII, il Tribunale adotta i provvedimenti previsti dall'art. 47, comma 2, lett. c) e d), CCII;

considerati il numero dei creditori, l'entità del passivo, le verifiche demandate al commissario giudiziale e la necessità di assicurare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione al voto; ritenuto congruo fissare le operazioni di voto nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 4 dicembre 2026;

ricordato che l'art. 107 CCII prevede:

- il deposito e la comunicazione della relazione illustrativa del commissario almeno quindici giorni prima della data iniziale del voto;
- la presentazione delle osservazioni e contestazioni almeno dieci giorni prima;
- il deposito e la comunicazione della relazione definitiva almeno sette giorni prima;
- la comunicazione dei provvedimenti del giudice delegato almeno due giorni prima.

5. Sul fondo spese

Considerato che il piano stima in euro 50.000, oltre contributo previdenziale e IVA, il compenso del commissario giudiziale e in euro 5.000 le spese per periti, pubblicazioni e adempimenti connessi alla procedura competitiva;

considerato che le spese future direttamente riferibili allo svolgimento della procedura ammontano complessivamente a euro 68.440, di cui euro 63.440 per il compenso del commissario giudiziale, comprensivo degli accessori, ed euro 5.000 per periti, pubblicazioni e attività competitive;

ritenuto che non debbano essere considerate, ai fini del deposito previsto dall'art. 47, comma 2, lett. d), CCII, le ulteriori poste inserite nel fabbisogno del piano relative ai compensi già maturati dai professionisti incaricati dalla società, ai costi ordinari di gestione e alle imposte derivanti dall'esecuzione del piano;

ritenuto pertanto di determinare in euro 68.440 le spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e di disporre il deposito del 50% di tale importo, pari a euro 34.220, salva ogni successiva integrazione;

visti gli artt. 39, 40, 47, 64-bis, 92, 93 e 107 CCII;

P. Q. M.

dichiara aperto il procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione proposto da Terra e Sole S.r.l.;

nomina Giudice delegato il dott. Filippo Meneghello;

nomina Commissario giudiziale il dott. **STEFANO CARLI** invitandolo a comunicare l'accettazione dell'incarico entro due giorni dalla comunicazione del presente decreto;

dispone che Terra e Sole S.r.l., entro il 29 settembre 2026, depositi:

- a. copia integrale del contratto contenente l'offerta irrevocabile di ShopSì S.r.l. e di ogni successivo atto di modifica, integrazione, proroga o conferma;
- b. una dichiarazione aggiornata di ShopSì S.r.l. relativa all'attuale efficacia dell'offerta, al termine della stessa e all'atto che deve intervenire entro il 30 settembre 2026;
- c. la conferma o proroga dell'offerta per un periodo compatibile con lo svolgimento della procedura competitiva;
- d. dichiarazioni aggiornate dei soggetti apportanti finanza esterna relative all'importo, alla disponibilità, alla durata e alle condizioni dei rispettivi impegni;
- e. copia delle proposte presentate ai creditori tributari e contributivi, con prova della data di deposito e ricezione;
- f. un prospetto aggiornato delle classi e dei creditori ammessi al voto, nel quale l'INPS sia escluso qualora sia confermato il suo integrale soddisfacimento in denaro entro trenta giorni dall'omologazione;

dispone che il Commissario giudiziale depositi, entro il 9 ottobre 2026, una prima relazione avente a oggetto:

- a. l'attuale efficacia dell'offerta di ShopSì S.r.l., la portata e la prorogabilità del termine del 30 settembre 2026;

- b. la permanenza e le condizioni degli apporti di finanza esterna;
- c. la compatibilità dell'offerta con lo svolgimento della procedura competitiva;
- d. la posizione dell'INPS ai fini del voto;
- e. il trattamento della classe bancaria e l'imputazione dell'apporto esterno di euro 100.000;
- f. l'eventuale sopravvenuto pagamento delle garanzie MCC;

riserva ogni determinazione sulla richiesta di autorizzazione al trasferimento dell'azienda prima dell'omologazione, ai sensi dell'art. 64-bis, comma 9-bis, CCII, all'esito del deposito della documentazione integrativa e del parere del Commissario giudiziale; stabilisce che le operazioni di voto si svolgano, con modalità telematiche mediante posta elettronica certificata indirizzata al Commissario giudiziale, nel periodo compreso tra il 30 novembre 2026 e il 4 dicembre 2026;

dispone che il Commissario giudiziale:

- a. entro il 13 novembre 2026, depositi e comunichi ai creditori, alla società ricorrente e agli altri interessati la relazione illustrativa, le proposte definitive e l'elenco dei creditori legittimati al voto, con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;
- b. riceva entro il 20 novembre 2026 le osservazioni e contestazioni previste dall'art. 107, comma 4, CCII;
- c. entro il 23 novembre 2026, depositi e comunichi la relazione definitiva prevista dall'art. 107, comma 6, CCII;

fissa al 28 settembre 2026 il termine entro il quale il Commissario giudiziale dovrà comunicare ai creditori il presente decreto e le indicazioni preliminari relative alle modalità telematiche di partecipazione al procedimento e di espressione del voto;

dispone che Terra e Sole S.r.l. depositi presso la Cancelleria, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, la somma di euro 34.220,00 pari al 50% delle spese presunte, salva successiva integrazione.

Si Comunichi.

Rimini, 17/09/2026

Il Giudice relatore

Dott. Filippo Meneghello

La Presidente

Dott.ssa Monica Galassi